



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 27/ 75

di data 13/07/21

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - RIFACIMENTO ARREDO URBANO DI PIAZZA LODRON. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 150.000,00. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI- OPERA N. 6492.**

**IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO**

il Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria  
in sostituzione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi

premesso che con propria deliberazione la Giunta comunale approva in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al "Rifacimento arredo urbano di piazza Lodron" opera 6492 datato aprile - maggio 2021 dell'importo complessivo di euro 150.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	118.218,07
A2) oneri per la sicurezza	euro	1.773,81
A3) oneri per la sicurezza covid 19	euro	1.055,98

sommano euro 121.047,86

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	9.233,43
B2) spese tecniche (i.v.a. e oneri compresi)	euro	6.403,44
B3) compensi incentivanti indennità tecnica 2% di A (50%, esclusa progettazione)	euro	1.210,48
B4) i.v.a. 10% su A)	euro	12.104,79

sommano euro 28.952,14

totale euro 150.000,00

atteso che nel medesimo provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo la Giunta comunale ha:

- dato atto che la somma di euro 97.096,56 quale stanziamento dell'opera è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 20.07.2020 n. 27/88 di euro 6.403,44, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e che alla stessa stregua si considera prenotata la somma di euro 46.500,00 quale supero di spesa, essendo avvenuto l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo con la sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio gestione Strade e parchi 20.07.2020 n. 27/88;

pagina 1/6

– rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che negli strumenti di programmazione dell'ente l'opera in oggetto, inizialmente prevista per l'importo di euro 100.000,00 è stata successivamente integrata per euro 3.500,00 e per ulteriori euro 46.500,00 per un importo totale di euro 150.000,00;

dato atto che la voce A) del quadro economico è soggetta all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B3) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20 commi 1 bis e 1 ter della l.p. 26/1993 e s.m.; precisato che detto compenso è stato calcolato nella misura del 2% dell'importo dei lavori dimezzata, in ragione della applicabilità alla sola direzione lavori;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. ed dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in quanto i lavori previsti non presentano una pluralità di autonome lavorazioni omogenee caratterizzate da una possibile sequenzialità operativa e in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

richiamata la determinazione 20.07.2020 n. 27/88 della Dirigente del Gestione Strade e parchi con la quale sono stati affidati a professionisti esterni gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture, supporto grafico e assistenza al direttore dei lavori con funzioni di direttore operativo per le strutture, verso la corresponsione del compenso di euro 4.375,32 (oneri e iva compresi), di coordinatore per la sicurezza progettuale ed esecutiva, verso la corresponsione del compenso di euro 2.028,12 (oneri e iva compresi); contestualmente è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnico comunale per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e il coordinamento del gruppo e da professionisti esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e il supporto grafico e per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed è stata prenotata la somma di euro 97.096,56 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

rilevato che l'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti."

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

atteso in particolare che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2, come da ultimo modificato con l.p. 12.08.2020 n. 8, le amministrazioni aggiudicatrici possono

procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m. (per i lavori euro 150.000,00);

atteso che l'importo previsto per il presente affidamento per i lavori di cui alla voce A) del quadro economico supera la soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa) fissata dal decreto legge sopra citato;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) previsti nel quadro economico per l'importo di euro 121.047,86 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m. stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza.

La modalità di affidamento sopra individuata in relazione all'importo e alla tipologia di lavori, consente di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa; si tratta infatti di una procedura con una strutturazione semplificata e un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute, e con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto snello e rapido tra un numero ridotto di operatori economici; i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

ritenuto di individuare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.; al riguardo l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, recentemente introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso". Il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene altresì in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio Gestione Strade e parchi l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabili;

ritenuto altresì, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, di limitare la quota di lavorazioni subappaltabili al 50% dell'importo complessivo di contratto, in considerazione di valutazioni di carattere tecnico, specificamente indicate nella propria nota di data 05.07.2021 prot. n. 176428, riassumibili in sintesi nell'identità del soggetto affidatario, nella minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, nella garanzia di migliore controllo sulle prestazioni da eseguire e nella maggiore sicurezza nello svolgimento delle stesse;

ritenuto altresì, in ragione della necessità di conformare le previsioni del Capitolato speciale d'appalto-norme amministrative compreso nel progetto esecutivo sopra illustrato alle novità intervenute nell'ordinamento provinciale in materia di subappalto in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto legge 31.05.2021 n. 77, di prevedere fin d'ora l'aggiornamento

per tale aspetto del Capitolato speciale d'appalto, senza approvazione di successive varianti;  
atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

atteso che, stante l'assenza della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, il sottoscritto Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, risulta delegato alla firma del presente atto, come da provvedimento della Direttrice Generale di data 02.07.2021 prot. n. 175274 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- i Decreti sindacali 30.12.2020 prot. n. 306228 e 30.12.2020 prot. n. 306181 con i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le note istruttorie del Servizio Gestione strade e parchi di data 10.06.2021 prot. n. 154168, di data 05.07.2021 prot. n. 176428 e di data 06.07.2021 prot. n. 176673;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale

31.12.2020 n. 322 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione la Giunta comunale approva il progetto esecutivo relativo al "Rifacimento arredo urbano di piazza Lodron" opera 6492 datato aprile - maggio 2021 dell'importo complessivo di euro 150.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 97.096,56 quale stanziamento dell'opera è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi 20.07.2020 n. 27/88 di euro 6.403,44, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e che alla stessa stregua si considera prenotata la somma di euro 46.500,00 quale supero di spesa, essendo avvenuto l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo con la sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi 20.07.2020 n. 27/88;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di limitare, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, la quota di lavorazioni subappaltabili al 50% dell'importo complessivo di contratto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa e specificamente indicate nella propria nota di data 10.06.2021 prot. n. 154168;
8. di dare atto che la Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi potrà apportare al Capitolato Speciale d'appalto – norme amministrative compreso nel presente progetto esecutivo, che si renderanno necessarie secondo quanto indicato in premessa;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D66E20000020004;
10. di subordinare l'efficacia del presente atto all'approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo in linea tecnica.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente Sostituto del Servizio  
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 13/07/21

pagina 6/6

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 75	di data 13/07/21

---

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - RIFACIMENTO ARREDO URBANO DI PIAZZA LODRON. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 150.000,00. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI- OPERA N. 6492.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 luglio 2021